



MANGIONE
MOSSO
CESARE



SINTESI DEL DECRETO-LEGGE 08/04/2020 N. 23

**MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, DI POTERI SPECIALI
NEI SETTORI STRATEGICI, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E LAVORO, DI PROROGA DI TERMINI
AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI.**

DECRETO-LEGGE 08/04/2020 N. 23

Capo I

Misure di accesso al credito per le imprese

| Articolo | Sintesi |
|--|---|
| <p>Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)</p> | <p>Al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese italiane, la disposizione prevede che i nuovi finanziamenti (o rifinanziamenti) sotto qualsiasi forma erogati da banche (o da altre istituzioni finanziarie) siano garantiti da SACE s.p.a. sino al 31/12/2020 per l'ammontare massimo di euro 200 miliardi (di cui almeno 30 miliardi destinati alle piccole medie imprese).</p> <p>SACE s.p.a. è soggetta a direzione e coordinamento di CDP s.p.a. (Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.), che ne è il socio unico. Le obbligazioni di SACE s.p.a., derivanti dalle garanzie da essa prestate, sono garantite dallo Stato con garanzia irrevocabile a prima richiesta e con rinuncia al diritto di regresso.</p> <p>Beneficiari: (i) tutte le imprese con sede in Italia (ivi comprese le piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE); (ii) lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di P.IVA che abbiano già esaurito la propria capacità di accesso all'analogo Fondo di garanzia previsto dall'art. 2, comma 100 l. n. 662/1996.</p> <p>Condizioni per il rilascio della garanzia: (i) la garanzia è rilasciata entro il 31/12/2020; (ii) il finanziamento erogato ha durata non superiore a 6 anni; (iii) al 31/12/2019 l'impresa non rientra tra le imprese in difficoltà come definite dal Regolamento UE n. 651/2014; (iv) al 29/02/2020 l'impresa non rientra tra le esposizioni deteriorate della banca erogante come definite dalla normativa europea; (v) importo del finanziamento non superiore al maggiore tra: 1) 25% del fatturato dell'impresa relativo all'esercizio 2019; 2) il doppio del costo del personale relativo all'esercizio 2019 (se l'impresa è beneficiaria di più finanziamenti garantiti da SACE s.p.a. o da altra garanzia pubblica, gli importi dei finanziamenti si cumulano); (vi) la garanzia copre: 1) il 90% del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e fatturato sino a euro 1,5 miliardi (in questo caso il finanziamento è erogato secondo una procedura semplificata); 2) l'80% del finanziamento per imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e fatturato compreso tra euro 1,5 miliardi ed euro 5 miliardi; 3) il 70% del finanziamento per imprese con fatturato superiore a euro 5 miliardi; (vii) la garanzia è a prima richiesta e irrevocabile; (viii) l'impresa beneficiaria si impegna: 1) a non distribuire dividendi nei 12 mesi successivi all'erogazione del finanziamento e 2) a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; (ix) l'impresa beneficiaria deve destinare il finanziamento a sostenere i costi del personale e/o a supportare investimenti in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Art. 2 (Misure per il sostegno all'exportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)</p> | <p>L'articolo detta disposizioni per implementare l'attività di SACE s.p.a. e raccordare la disciplina relativa al suo funzionamento al disposto del precedente art. 1. Da evidenziare la norma di cui alla lettera c) che prevede che le obbligazioni di SACE s.p.a., derivanti dalle garanzie da essa prestate ai sensi dell'art. 1, sono garantite dallo Stato con garanzia irrevocabile a prima richiesta e con rinuncia al diritto di regresso.</p> |
| <p>Art. 3 (SACE s.p.a.)</p> | <p>L'articolo regola i rapporti tra SACE s.p.a. e CDP s.p.a. (Cassa Depositi Prestiti s.p.a.).</p> |
| <p>Capo II Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid -19</p> | |
| <p>Art. 4 (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)</p> | <p>I contratti bancari, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalla Banca d'Italia, sino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, hanno l'efficacia del documento informatico, come definito dal Codice dell'Amministrazione Digitale, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo. Con la medesima modalità, il cliente può esercitare il recesso.</p> |
| <p>Art. 5 (Differimento dell'entrata in vigore del CCII)</p> | <p>L'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII) è rinviata al <u>1° settembre 2021</u>. Restano in vigore le norme del CCII già entrate in vigore ai sensi dell'art. 389, comma 2 CCII.</p> |
| <p>Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)</p> | <p>Sino al 31/12/2020 non trovano applicazione le seguenti disposizioni: (i) art. 2446, commi 2 e 3 c.c. (riduzione del capitale per perdite nella s.p.a.); (ii) art. 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale nella s.p.a.); (iii) art. 2482-<i>bis</i>, commi 4, 5 e 6 c.c. (riduzione del capitale per perdite nella s.r.l.); (iv) art. 2482-<i>ter</i> c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale nella s.r.l.); (v) art. 2484, n. 4 c.c. (scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale); (vi) art. 2545-<i>duodecies</i> (scioglimento della società cooperativa per perdita del capitale sociale).</p> |
| <p>Art. 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)</p> | <p>L'impresa che, prima del 23/02/2020 (momento in cui il legislatore colloca il manifestarsi ufficiale della crisi pandemica), presentava una regolare prospettiva di continuità può, nella redazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, applicare i criteri valutativi delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività ai sensi dell'art. 2423-<i>bis</i>, comma 1, n. 1 c.c., dandone atto nella nota integrativa.</p> |
| <p>Art. 8 (Disposizioni temporanee in</p> | <p>Ai finanziamenti eseguiti in favore della società sino al 31/12/2020 non si applicano: (i) l'art. 2467 c.c. (postergazione dei finanziamenti dei soci) e art. 2497-<i>quinquies</i> c.c. (finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento).</p> |

| | |
|--|--|
| materia di finanziamenti alle società) | |
| <p style="text-align: center;">Art. 9 (Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)</p> | <p>1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati scadenti tra il 23.02.2020 ed il 31.12.2021 sono prorogati di diritto per sei mesi.</p> <p>2. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti al 23.02.2020, fino all'udienza per l'omologa, il debitore può richiedere un termine fino a 90 novanta giorni per(i) depositare un nuovo piano, (ii) una nuova proposta di concordato ex art. 161 L.Fall. (iii) un nuovo accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.Fall. Il termine decorre dalla data del decreto con cui è assegnato il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile nei procedimenti di concordato preventivo che non sono stati approvati dalla maggioranza dei creditori ex art. 177 L. Fall.</p> <p>3. Prima dell'omologa e durante la procedura il debitore può chiedere di modificare la proposta, differendo solo i termini di adempimento - per un massimo 6 mesi rispetto alle scadenze originarie. Può depositare una memoria con l'indicazione dei nuovi termini, depositando i documenti che comprovano la necessità della modifica. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, se ricorrono i presupposti di cui agli artt. 180 o 182 bis L. Fall., procede all'omologa, dando atto delle nuove scadenze.</p> <p>4. Nel concordato in bianco, il debitore che ha ottenuto il termine per il deposito del piano, può, entro cinque giorni dalla scadenza, presentare istanza - motivata con riferimento a fatti connessi all'emergenza per COVID19 - per una ulteriore proroga di 90 giorni, anche se si stata depositata un'istanza di fallimento. Il Tribunale, previo parere del Commissario giudiziale se nominato, concede l'ulteriore termine se ritiene vi siano concreti e giustificati motivi. Si applica l'art. 161, commi settimo e ottavo L. Fall.</p> <p>5. Anche il debitore che ha ottenuto il termine di cui all'art. 182 bis, comma settimo L.Fall, può presentare istanza di proroga; Il Tribunale provvede in camera di consiglio (senza gli adempimenti dell'art. 182 bis, comma settimo, primo periodo L.Fall.): concede la proroga se l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e continuano a sussistere i presupposti per un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'art. 182 bis, primo comma L.Fall.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 10 (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)</p> | <p>I ricorsi per la dichiarazione di fallimento e l'accertamento dello stato d'insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa depositati tra il 09/03/2020 ed il 31/06/2020 sono improcedibili a meno che ne abbia fatto richiesta il PM con richiesta di provvedimenti temporanei cautelari o conservativi ex art. 15 L.F. Quando all'improcedibilità ai sensi del comma 1 segue il fallimento, il periodo tra il 09/03/2020 ed il 30/06/2020 non verrà computato ai fini degli artt. 10 (termine annuale dalla cancellazione) e 69 bis L.F (termine per la revocatoria fallimentare) relativamente alle procedura dichiarate.</p> |

| | |
|---|---|
| <p align="center">Art. 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)</p> | <p>Per debitori e coobbligati in regresso o garanzia sono sospesi tra il 09/03/2020 e il 30/04/2020 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 09/04/2020 e ad ogni atto con efficacia esecutiva a quella data, fermo restando che: - L'assegno presentato al pagamento durante la sospensione è pagabile il giorno stesso;</p> <p>- La sospensione opera su:</p> <p>a) i termini per la presentazione al pagamento;</p> <p>b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;</p> <p>c) i termini relativi all'iscrizione nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari;</p> <p>d) il termine per il pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione tardivo,</p> <p>- Con riferimento al periodo dal 09/03/2020 fino al 09/04/2020 i protesti o le constatazioni equivalenti non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio e se sono già stati pubblicati vengono cancellati d'ufficio e in relazione allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto dell'emissione di assegni senza autorizzazione.</p> |
| <p align="center">Art. 12 (Fondo solidarietà mutui "prima casa", c.d. "Fondo Gasparrini")</p> | <p>Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18/2020. I lavoratori autonomi che possono accedere al c.d. "Fondo Gasparrini" (art. 54 D.L. n. 18/2020) sono i liberi professionisti titolari di P.IVA attiva al 23/02/2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS. Per 9 mesi dal 09/04/2020 l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui alla l. n. 244/2007 è ammesso anche per mutui in ammortamento da meno di un anno.</p> |
| <p align="center">Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI)</p> | <p>Per rafforzare l'accesso al credito delle PMI fino al 31.12.2020 sono applicate misure di favore per l'accesso al Fondo di garanzia delle PMI:</p> <p>a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;</p> <p>b) l'importo massimo garantito per ogni impresa (che abbia fino a 499 dipendenti) è di € 5 milioni;</p> <p>c) per la garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari al 90% di ciascuna operazione finanziaria previa autorizzazione della Commissione Europea per le operazioni finanziarie di durata fino a 72 mesi. Il totale delle operazioni finanziate non può superare, alternativamente:</p> <p>-il doppio della spesa salariale annua del beneficiario;</p> <p>-il 25 % del fatturato 2019 del beneficiario;</p> <p>- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e dei costi di interessi per 18 mesi per le PMI e di 12 mesi per le società fino a 499 dipendenti;</p> |

d) per le operazioni con le caratteristiche di cui al punto c) è possibile la copertura della riassicurazione fino al 100 % dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino il 90 %, e previa autorizzazione della Commissione Europea. In attesa di autorizzazione e per le altre operazioni, la copertura è aumentata all'80% per la garanzia diretta e al 90 % per la riassicurazione;

e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al beneficiario di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo;

f) per le operazioni per cui banche o intermediari finanziari hanno la sospensione del pagamento o l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

g) per l'accesso alla garanzia del Fondo, non si applica il modello di valutazione del DM 49/2019;

h) non è dovuta la commissione da versare al Fondo per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;

i) per operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può cumularsi con altre garanzie;

l) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19 la quota della tranche junior coperta dal Fondo può arrivare al 50 %;

m) previa autorizzazione della Commissione Europea sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% in garanzia diretta e in riassicurazione, nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito a PMI, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni danneggiati da emergenza COVID-19 (serve autocertificazione). Il rimborso deve iniziare non prima di 24 mesi e durare fino a 72 mesi e per un importo non superiore al 25 % dei ricavi del beneficiario;

n) i beneficiari con ricavi non superiori a 3,2 milioni, danneggiati dall'emergenza, possono cumulare la garanzia di cui alla lett. c) con ulteriore garanzia di confidi o altro soggetto abilitato, fino a coprire il 100 % del finanziamento, per prestiti non superiori al 25 % dei ricavi del beneficiario;

o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini per adempimenti amministrativi relativi alle operazioni garantite dal Fondo;

p) la garanzia del fondo può essere chiesta per operazioni finanziarie già erogate da non oltre 3 mesi dalla richiesta e comunque dopo il 31.01.2020. il portafogli di finanziamento è di 500 milioni.

Art. 14
(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di

Il Fondo istituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo (ex art. 90, comma 12, Legge n. 298/2002) può prestare garanzia sino al 31.12.2020 sui finanziamenti erogati dal predetto Istituto o da altro istituto bancario. Il Fondo è stato dotato di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

| | |
|--|--|
| liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti) | Il Fondo speciale dell'Istituto per il Credito Sportivo (ex art. 5, comma 1, Legge n.1295/1957) può concedere contributi in conto interessi sino al 31.12.2020 sui finanziamenti di cui sopra, questo Fondo Speciale è dotato di 5 milioni per l'anno 2020. |
| Capo III Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica | |
| Art. 15 (Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133) | Ampliamento dell'ambito di intervento oggettivo della disciplina <i>golden power</i> (regolamento UE 2019/452: energia, trasporti, sicurezza alimentare, comunicazioni, accesso a informazioni sensibili, robotica, semiconduttori, cybersicurezza, nanotecnologie, biotecnologie) ai settori finanziario, creditizio e assicurativo. Sono soggette a notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per una previa autorizzazione le seguenti operazioni relative ai settori considerati strategici: (i) l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di rilevanza strategica tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto; (ii) le delibere, gli atti o le operazioni adottati da un'impresa che detiene beni o rapporti nei settori di rilevanza strategica che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione; (iii) gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'UE, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10% con valore del complessivo investimento pari o superiore a 1 milione di euro, o che determinano il superamento del 15%, 20%, 25% e 50%. L'estensione dell'obbligo di notifica alle operazioni di cui ai punti (ii) e (iii) è prevista in via transitoria fino al 31 dicembre 2020. |
| Art. 16 (Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56) | In caso di violazione dell'obbligo di notifica di cui al precedente art. 15, la Presidenza del Consiglio può avviare d'ufficio il procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri speciali. |
| Art. 17 (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) | In un contesto di estrema volatilità del mercato conseguente alla diffusione della pandemia, la disposizione amplia il controllo della Consob sulle operazioni di compravendita di azioni quotate in mercati regolamentati, al fine di tutelare gli investitori e gli assetti di controllo non solo delle società ad elevato valore corrente di mercato ma anche delle PMI con azioni quotate in mercati regolamentati. |
| Capo IV Misure contabili e fiscali | |

| | |
|--|--|
| <p align="center">Art. 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)</p> | <p>Sono sospesi i termini dei versamenti tributari e contributivi per i mesi di aprile e maggio per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi inferiori o superiori a 50 milioni di euro, qualora abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% per i primi e del 50% per i secondi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. Sono sospesi i versamenti dell'IVA, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza comunicano all' Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria e l' Agenzia delle Entrate comunica ai predetti enti l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sui ricavi o compensi.</p> |
| <p align="center">Art. 19 (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)</p> | <p>Proroga della sospensione delle ritenute sui redditi per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi inferiori a 400.000,00 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020: (i) i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato; (ii) i contribuenti avvalsi dell'opzione (i) rilasciano una dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> |
| <p align="center">Art. 20 (Metodo previsionale acconti giugno)</p> | <p>Con riguardo al versamento dell'acconto delle imposte sui redditi, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, non si applicano sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento delle somme dovute, se l'importo versato non è inferiore all'80% di quanto dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso.</p> |
| <p align="center">Art. 21 (Rimessione in termini per i versamenti)</p> | <p>Se eseguiti entro il 16 aprile 2020, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, vengono considerati regolarmente effettuati.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Art. 22 (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)</p> | <p>Per l'anno 2020 il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche è prorogato al 30 aprile: è consentita anche la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> |
| <p>Art. 23 (Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)</p> | <p>I certificati di sussistenza dei requisiti per le imprese appaltatrici emessi entro il 29 febbraio 2020 conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.</p> |
| <p>Art. 24 (Termini agevolazioni prima casa)</p> | <p>I termini previsti ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.</p> |
| <p>Art. 25 (Assistenza fiscale a distanza)</p> | <p>Con riferimento al periodo d'imposta 2019, è consentito ai CAF e ai professionisti abilitati gestire a distanza l'attività di assistenza fiscale con modalità telematiche acquisendo la delega del contribuente e la documentazione necessaria. In caso di necessità, il contribuente può inviare, invece della delega sottoscritta, un'apposita autorizzazione in forma libera e sottoscritta. Le modalità telematiche descritte sono consentite anche per la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS. Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione mediante consegna di deleghe e documentazione quando sarà cessata l'attuale situazione d'emergenza.</p> |
| <p>Art. 26 (Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)</p> | <p>La norma modifica l'art 17 D.l. 124/2019 prevedendo che nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno sia di importo inferiore a € 250 (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore ad €250), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Se considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse secondo trimestre dell'anno l'importo complessivo da versare resta inferiore a €250 il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento.</p> |
| <p>Art. 27 (Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)</p> | <p>I farmaci ceduti gratuitamente nell'ambito di programmi ad uso compassionevole ai soggetti di cui all'art. 3, co. 1 del Decreto del Ministro della Salute 7 settembre 2017, G.U. 2 novembre 2017, n. 256 da: <i>(a)</i> un medico per il singolo paziente non trattato nell'ambito di studi clinici, per uso nominale o nell'ambito di programmi di uso terapeutico; <i>b)</i> più medici operanti in diversi centri o gruppi collaborativi multicentrici; <i>c)</i> un medico o gruppi collaborativi per</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>pazienti che hanno partecipato a una sperimentazione clinica che ha dimostrato un profilo di tollerabilità, sicurezza ed efficacia tali da configurare un'indicazione di continuità terapeutica, anche a conclusione della sperimentazione clinica: 1. non si presumono ceduti ai sensi dell'art 1 d.P.R. 441/1997; 2. non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art 85 co 2 T.U.I.R.</p> |
| <p>Art. 28 (Modifiche all'art. 32quater del decreto-legge n. 124 del 2019)</p> | <p>1. Il regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici è così modificato: a) i soggetti distributori di utili sono tutti quelli indicati dall'art. 73, co. 1 dPR 917/1986, dunque anche le società e gli enti di ogni tipo, compresi i <i>trust</i>, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato di cui alla lett. d); b) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 dPR 917/1986, gli utili distribuiti sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta di cui all'art. 27 dPR 600/1973, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo art. 27; c) per la quota imputabile ai soggetti di cui all'art. 73, co. 1, lett. c) dPR 917/1986 (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i <i>trust</i>, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), gli utili distribuiti concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare. Per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, gli utili distribuiti sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dall'art. 27 dPR 600/1973; per i soggetti non residenti di cui all'art. 27, co. 3 ter la misura della ritenuta è pari a quella stabilita nel medesimo comma 3 ter; d) resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 47bis dPR 917/1986; e) sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al comma 1 dell'art. 32 quater d.l. 124/2019, l'imposta sostitutiva di cui all'art. 27ter dPR 600/1973, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo art. 27 ter. Le ritenute di cui al comma 1 dell'art. 32 quater d.l. 124/2019 e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice; f) le disposizioni di cui all'art. 32 quater d.l. 124/2019 si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberato entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'art. 1, co. da 999 a 1006 l. 205/2017.</p> |
| <p>Art. 29 (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e</p> | <p>1. Tutte le parti costitutesi nel giudizio tributario con modalità analogiche devono notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Mef 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi. 2. La sanzione irrogata, anche attraverso l'invito al pagamento di cui all'art. 248 dPR 115/2002, per l'omesso o parziale pagamento del contributo unificato è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite PEC, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è</p> |

| | |
|--|--|
| attività del contenzioso degli enti impositori) | depositata presso l'ufficio. 3. La sospensione dei termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori di cui all'art. 67, co.1 d.l. 18/2020 è prorogata ai sensi dell'art. 73, co.1 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020. |
| Art. 30 (Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro) | 1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d'imposta: ✓ per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro; ✓ per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale; ✓ fino ad un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020; ✓ nel limite complessivo di spesa pari a € 50 milioni per l'anno 2020. 2. I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 64, co. 2 d.l. 18/2020. |
| Art. 31 (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli) | 1. Per l'anno 2020 le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di € 8 milioni , a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'art. 23, co. 2 d.lgs. 75/2017. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a € 4,12 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'art. 70 d.l. 18/2020. 2. L'art. 70 d.l. 18/2020 "Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e monopoli", è abrogato. 3. I dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli , che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane , nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse. |
| Art. 32 (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID19) | 1. Limitatamente al periodo di emergenza di cui alla delibera Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, le regioni, comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'art. 3, co. 1, lett. b) d.l. 18/2020: ✓ la remunerazione di una specifico funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID19 secondo le disposizioni dei predetti piani; ✓ un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il riconoscimento avviene: ✓ anche in deroga al limite di spese di cui all'art. 45, co. 1ter d.l. 124/2019 convertito con modificazioni dalla l. 157/2019; ✓ in deroga all'art. 8sexies, co. 1 bis d.lgs. 502/1992 secondo cui il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30% del limite di remunerazione assegnato; ✓ in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani. 2. La specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario sono determinate secondo le modalità stabilite con Decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro |

| | |
|---|--|
| | <p>dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in modo da garantire la compatibilità con le risorse previste per l'attuazione dell'art. 3, co. 6 d.l. 18/2020. 3. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del co. 1, gli enti del SSN corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio, un corrispettivo mensile per le prestazioni rese nel limite del 70% dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.</p> |
| <p>Art. 33 (Proroga organi e rendiconti)</p> | <p>1. Gli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo degli enti e organismi pubblici, anche a base associativa, di cui all'art. 1, co. 2 l. 196/2009, escluse le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Città metropolitane, le Province, i Comuni, le Comunità montane e i loro consorzi e associazioni nonché le Società, da rinnovare nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, sono prorogati fino al termine dello stato di emergenza stesso e, comunque, fino alla loro ricomposizione. 2. I rendiconti suppletivi di cui all'art. 61 R.D. 2440/1923 (relativi alle somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio e che possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto), riferibili all'esercizio 2019, sono presentati, limitatamente all'anno 2020, entro il termine dello stato di emergenza. 3. Anche i rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'art. 1, co. 671 l. 190/2014 sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, che può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> |
| <p>Art. 34 (Divieto di cumulo pensioni e redditi)</p> | <p>L'indennità a tutela dei professionisti di cui all'art. 44, co. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - introdotta in generale a sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e dipendenti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro - è riconosciuta soltanto a coloro che risultano in via esclusiva iscritti come professionisti, agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai Decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Pertanto, non possono beneficiare della suddetta indennità i professionisti che già percepiscono redditi da lavoro dipendente, nonché già titolari di pensioni di anzianità e di vecchiaia, con conseguente divieto di cumulo tra pensioni e redditi professionali.</p> |
| <p>Art. 35 (Pin Inps)</p> | <p>Al fine di garantire e semplificare il diritto di accesso dei cittadini alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuati dal Decreto, l'INPS è autorizzata a rilasciare - durante il periodo di emergenza da Covid 19 e fino al termine di esso - le proprie identità digitali (Pin INPS) attraverso acquisizione telematica degli elementi necessari ad individuare l'identità dei soggetti che ne fanno richiesta. Il Decreto posticipa, dunque, al termine dell'attuale situazione emergenziale, l'applicazione delle modalità di riconoscimento dei cittadini che richiedono le proprie identità digitali mediante il riconoscimento diretto, ovvero mediante riconoscimento facciale da remoto.</p> |

Capo V

Disposizioni in materia di termini processuali e procedurali

| | |
|---|---|
| <p>Art. 36 (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)</p> | <p>Il termine di sospensione - già fissato dall'articolo 83 co 1 e 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 al 15 aprile 2020 - è prorogato all'11 maggio 2020, sia per le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari dello Stato che per la decorrenza dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti indicati al co. 2 del richiamato art. 83. Deve pertanto intendersi confermata, fino alla data dell'11 maggio 2020, la sospensione dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Inoltre, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione - come pure stabilito dall'art. 83, co. 2 cui l'art. 36 rinvia - l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, mentre in ipotesi di computo a ritroso del termine, ove esso ricada in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine dovranno essere differite. Il rinvio ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, consente di ritenere che l'art. 36, co. 1 considera sospesi sino all'11 maggio 2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie ed alla Magistratura militare nonché tutti i termini attinenti le attività di mediazione, di negoziazione assistita e di tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 dell'art 83 D.L. 18/2020 è fissato al 12 maggio 2020. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in ipotesi di trattazione di procedimenti penali nei quali i termini massimi di custodia cautelare di cui all'articolo 304 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020. 3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono sospesi ulteriormente, per il periodo compreso tra il 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi (di primo e secondo grado, introduttivo, in appello, incidentale, per motivi aggiunti etc.), ad eccezione dei procedimenti cautelari per i quali di prassi non opera la sospensione dei termini processuali (art. 54, co. 3 del Codice del processo amministrativo). 4. La proroga dei termini sino all'11 maggio 2020 trova applicazione anche a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti elencate dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto art. 85 già fissato al 15 aprile 2020 è rinviato al 12 maggio 2020.</p> |
| <p>Art. 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)</p> | <p>1. il termine del 15 aprile 2020 stabilito dall'art. 103, co. 1 e 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato al 15 maggio 2020. Pertanto, vengono sospesi fino al 15 maggio 2020 tutti i termini dei procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 o promossi successivamente a tale data, nonché i termini dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale della P.A., compresi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o promossi successivamente a tale data.</p> |

Capo VI

Disposizioni in materia di salute e di lavoro

| | |
|---|--|
| <p>Art. 38 (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)</p> | <p>1. La norma anticipa gli effetti economici dell'Accordo collettivo nazionale 2016-2018 stabiliti per la medicina convenzionata dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo. Il provvedimento, dedicato ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta, trova fondamento nella necessità di maggiore impiego del personale medico al fine di fronteggiare e garantire al meglio la continuità assistenziale durante l'emergenza sanitaria Covid-19. 2. Il co. 2 dell'art. 38 stabilisce l'impegno delle parti contrattuali alla conclusione delle trattative dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza epidemica, salvo che la mancata conclusione delle trattative nei termini indicati determina il venir meno degli effetti della norma. 3. Quanto al trattamento economico di cui al co 1, esso viene adottato anche al fine di garantire la reperibilità a distanza dei medici di medicina generale durante l'arco dell'intera giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso. 4. E' stabilito che i medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta si dotino, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali in modo da garantire il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, in modo da consentire altresì la collaborazione a distanza, ove non siano muniti di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria e in ipotesi in cui ciò sia richiesto dalle Regioni, alla sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena, in stato di isolamento o in fase di guarigione. 5. È previsto l'impiego da parte delle Regioni del 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, al fine di organizzare i successivi interventi clinici necessari in accordo con i percorsi definiti a livello regionale. 6. Infine, l'adeguamento immediato del trattamento economico di cui al co 1, è riconosciuto anche agli specialisti ambulatoriali.</p> |
| <p>Art. 39 (Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)</p> | <p>1.La norma è finalizzata a velocizzare e semplificare le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie per lo svolgimento di nuove pratiche mediche con uso di attrezzature radiologiche, durante il periodo di emergenza relativa al rischio sanitario derivante da patologie conseguenti al Covid-19, al fine di monitorare l'andamento della malattia, allo scopo di contenere al massimo la diffusione del virus, E' previsto l'uso estensivo di apparati rx mobili direttamente al letto del paziente affetto da Covid-19, ovvero presso il suo domicilio ove non ospedalizzato, ma anche la realizzazione di nuove aree di radiologia presso nuove strutture o la riorganizzazione di quelle esistenti, dotate di apparati di TC. purché vi sia il rispetto della c.d. Comunicazione preventiva di cui all'art. 22 co 1 - del D.Lgs. 230/95. 2. al contrario l'utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria di</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>attrezzature medico -radiologiche mobili non sono soggette alla comunicazione di cui al comma 1 art 22 D.lgs. 230/95.</p> <p>3. restano ferme le disposizioni del D.lgs. 26 maggio 2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli di radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche. 4. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39 si applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19.</p> |
| <p>Art. 40 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)</p> | <p>1. La norma in esame abroga l'art. 17 del D.L. n. 18/2020 con riguardo al settore dei medicinali - di diretta competenza dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) - escludendo dalla portata normativa il settore dei dispositivi medici. Inoltre, la norma è preordinata a disciplinare il c.d. programma di uso terapeutico ed al riguardo è stabilito che, durante il periodo di emergenza, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili sui medicinali, l'AIFA può accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali ed ai programmi di uso terapeutico per pazienti affetti da COVID-19.</p> <p>2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole vengono sottoposti preliminarmente alla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.</p> <p>3. Durante il periodo dello stato di emergenza, il Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma esprime il parere nazionale, tenuto conto altresì della valutazione della CTS dell'AIFA.</p> <p>4. Il Comitato etico nazionale provvede alla raccolta di tutta la documentazione necessaria, dei protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti.</p> <p>5. Il Comitato etico nazionale comunica il parere all'AIFA, e quest'ultima ne cura la pubblicazione unitamente al protocollo approvato sul proprio sito istituzionale. L'AIFA, sentito il Comitato etico nazionale deve provvedere alla pubblicazione entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di una circolare con le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.</p> |
| <p>Art. 41 (Disposizioni in materia di lavoro)</p> | <p>La norma estende i trattamenti di integrazione salariale (disposti dagli artt. 19 e 22 del Decreto-legge 17.3.2020 n. 18) anche ai lavoratori assunti tra il 24.2.2020 e il 17.3.2020. Inoltre, prevede che le domande di concessione della cassa integrazione siano esenti da imposta di bollo.</p> |
| <p>Art. 42 (Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento)</p> | <p>Con DPCM, sentite le autonomie locali, è nominato un commissario straordinario, che presiederà l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sostituendone gli organi esecutivi in carica, da considerarsi decaduti (l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali svolge un ruolo di raccordo tra il Ministero della salute e le Regioni); il commissario straordinario resta in carica sino al termine dello stato di emergenza (deliberato dal CDM il 31/01/2020) e, nell'ambito delle attribuzioni dell'Agenzia che presiede, (i) collabora all'azione di potenziamento della rete di assistenza</p> |

| | |
|---|--|
| dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) | ospedaliera e territoriale; (ii) assicura supporto tecnico-operativo e giuridico-amministrativo alle Regioni; (iii) vigila e collabora affinché le Regioni attuino le azioni di competenza del "Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19". |
| Art. 43 (Disposizioni finanziarie) | L'articolo disciplina le modalità con cui il MEF assicura la copertura finanziaria alle previsioni del Decreto-Legge. |
| Art. 44 (Entrata in vigore) | Il Decreto-Legge entra in vigore il 09/04/2020. |